

STATUTO

ABILTECNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTADI CA PIAZZETTA MARCONI
7

Numero REA: CA - 232727

Codice fiscale: 02910240924

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2004 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) all'atto Racc. N. 21339	
	S T A T U T O	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	<u>ARTICOLO 1</u>	
	E' costituita con sede a Santadi, una Società Cooperativa	
	Sociale a mutualità prevalente, con la denominazione:	
	"ABILTECNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La Società è disciplinata dalle norme contenute nel presente	
	Statuto, dalle norme contenute nel Titolo VI del c.c., dalla	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed, in quanto compatibili, dalle	
	norme che disciplinano le società a responsabilità limitata .	
	Essa potrà aderire ad una organizzazione sindacale di	
	categoria.	
	<u>ARTICOLO 2</u>	
	La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	<u>ARTICOLO 3</u>	
	La Società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della Comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini.	
	La Società si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	

	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza	
	Cooperativa Internazionale la Cooperativa, per poter curare	
	nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le	
	altre cooperative, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	<u>ARTICOLO 4</u>	
	La società intende realizzare i propri scopi sociali	
	attraverso la gestione di servizi sociali e di formazione e	
	orientamento, finalizzati in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate	
	come definite dalle leggi 381/1991 e 68/1999, adolescenti,	
	anziani, disoccupati.	
	La società si propone, inoltre, come centro di competenza	
	nell'uso di tecniche informatiche e telematiche finalizzate	
	all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa delle	
	persone svantaggiate.	
	In relazione a ciò la società può progettare e gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto	
	terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione;	

	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto	
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- servizi educativi informatici domiciliari;	
	- centri gioco e ludoteche per bambini;	
	- servizi di informazione ed orientamento;	
	- servizi informahandicap;	
	- servizi informagiovani;	
	- servizi informanziani;	
	- servizi educativi;	
	- centri servizio per l'inserimento lavorativo delle persone	
	svantaggiate;	
	- corsi di informatica e telematica che forniscano alle	
	persone svantaggiate gli strumenti e le conoscenze necessarie	
	per l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	- attività di formazione e consulenza anche a distanza;	
	- attività finalizzate alla riqualificazione professionale e	
	all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di promozione dell'utilizzo delle nuove tecnologie	
	informatiche e telematiche sviluppate in favore del mondo	
	dell'handicap;	

	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di ricerca e divulgazione scientifica nell'ambito	
	delle nuove tecnologie informatiche e del terzo settore.	
	La Società potrà inoltre commercializzare strumenti	
	informatici hardware e software ed ausili specifici hardware	
	e software prodotti in favore del mondo dell'handicap e	
	redigere e commercializzare banche dati informatiche inerenti	
	principalmente le tematiche dell'informazione e	
	dell'orientamento.	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,	
	come attività comunque non prevalente, necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) - potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società	
	ed altri enti economici e non, comprese le associazioni,	
	riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	
	conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale	
	perseguimento delle proprie finalità statutarie;	

	b) - potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Società Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre	
	Società Cooperative.	
	Infine, la società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	La società potrà svolgere anche attività con terzi, salvi i	
	limiti di cui agli artt. 2512 e 2513 c.c.	
	REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE	
	<u>ARTICOLO 5</u>	
	E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	Le riserve non possono essere distribuite tra i soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	COMPAGINE SOCIALE	
	<u>ARTICOLO 6</u>	
	Il numero dei Soci non potrà essere inferiore a tre ma non	
	potrà superare le venti unità. Se il numero dei soci è	
	inferiore a nove, i medesimi devono essere persone fisiche.	
	Possono essere soci tutti coloro che abbiano raggiunto il	
	diciottesimo anno di età e che possiedano qualifiche	
	professionali e cognizioni tecniche adeguate all'oggetto	
	sociale, nonchè elementi tecnici e amministrativi nella	
	misura consentita dalla legge e che ritengono di potersi	
	impegnare in merito agli scopi della Società.	
	Possono essere ammessi anche soci sovventori, purchè persone	
	fisiche, nei limiti previsti dalla legge.	
	I soci sovventori sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro dei soci.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	<u>ARTICOLO 7</u>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo specificando:	

	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dai soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	

	<u>ARTICOLO 8</u>	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nessun socio può avere	
	una quota superiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero	
	zero).	
	Il socio che non esegue in tutto od in parte il pagamento	
	delle quote sottoscritte può, previa intimazione dell'organo	
	amministrativo, essere escluso a norma dell'articolo 2533	
	c.c.	
	<u>ARTICOLO 9</u>	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con	
	effetto verso la società se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	Il nuovo socio dovrà dichiarare di obbligarsi all'osservanza	
	del presente statuto, del regolamento interno e delle	
	deliberazioni degli organi sociali.	
	<u>ARTICOLO 10</u>	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per	
	esclusione, secondo i termini e le modalità di cui agli artt.	
	2532, 2533 e 2534 del Codice Civile.	
	<u>ARTICOLO 11</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	12 del presente Statuto.	
	<u>ARTICOLO 12</u>	
	Oltre che nel caso previsto dall'art. 7 del presente statuto	
	l'esclusione del socio può avere luogo:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	c) nei casi previsti dagli artt. 2286 c.c. e 2288 primo comma	
	c.c.;	
	d) nel caso in cui svolga in proprio attività identiche o	
	affini con quelle della cooperativa.	

	L'esclusione deve essere deliberata dall'organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	<u>ARTICOLO 13</u>	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	A) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	B) il cambiamento del tipo della società;	
	C) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dallo statuto;	
	D) la revoca dello stato di liquidazione;	
	E) il trasferimento della società all'estero;	
	F) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	
	G) la proroga del termine;	
	H) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di	
	voto e di partecipazione.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	

	inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro 8 (otto) giorni	
	dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista,	
	dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della	
	decisione che lo legittima, con l'indicazione delle	
	generalità del socio recedente, del domicilio per le	
	comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.	
	<u>ARTICOLO 14</u>	
	Agli eredi del socio cooperatore defunto e al socio escluso o	
	receduto la liquidazione delle quote versate avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto	
	sociale si scioglie, in misura però mai superiore al valore	
	nominale delle quote stesse, con esclusione delle somme	
	versate a titolo di sovrapprezzo. Nella liquidazione delle	
	quote si dovrà tener conto dell'esistenza di perdite	
	imputabili al capitale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è	
	verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	<u>ARTICOLO 15</u>	
	Il creditore particolare del socio cooperatore finchè dura la	
	società non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	<u>ARTICOLO 16</u>	
	<u>Il patrimonio della Società è costituito:</u>	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a euro 25,00 (euro venticinque e	
	centesimi zero).	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi le	
	prestazioni d'opera o di servizi; tali conferimenti possono	
	anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia degli	
	obblighi assunti dal socio prestatore d'opera o di servizi;	
	la polizza e la fideiussione possono essere sostituite dal	
	socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	

	quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.;	
	b) dalla riserva legale formata con quota degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dall'eventuale fondo di sovrapprezzo, qualora i soci	
	debbono versare all'atto di ammissione il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea;	
	d) dall'eventuale fondo di riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;	
	h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il suo patrimonio.	
	<u>ARTICOLO 17</u>	
	Le quote sono sempre nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincolo, nè essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	<u>ARTICOLO 18</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	

	provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo	
	esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di	
	oculata prudenza.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, in occasione	
	della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle	
	relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro un	
	termine comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni	
	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli	
	amministratori segnalano nella relazione le ragioni della	
	dilazione.	
	L'eventuale eccedenza attiva sarà così ripartita:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento), qualunque sia il suo ammontare;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) o nei	
	casi previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 11 legge 31.01.1992	
	n. 59, in conformità a quanto stabilito dai commi stessi;	
	c) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura	
	non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti,	

	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) alle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della	
	Legge 16 dicembre 1977 n° 904;	
	f) ad eventuale riserva straordinaria.	
	In sede di approvazione del bilancio i soci determinano la	
	destinazione degli utili residui.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione del	
	ristorno ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici. Nella delibera di	
	distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà	
	avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art.	
	2545-sexies c.c.	
	DECISIONE DEI SOCI	
	<u>ARTICOLO 19</u>	
	Sono attribuite alla decisione dei soci:	
	- A) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	- B) la nomina, la revoca degli amministratori, il compenso	
	loro spettante e la struttura dell'organo amministrativo;	
	- C) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale o del revisore e il compenso loro spettante;	
	- D) le modificazioni dello statuto;	
	- E) il compimento di operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- F) la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e	
	i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	- G) gli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o	
	più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del capitale sociale;	
	- H) ogni altra materia attribuita dalla legge alla	
	competenza dei soci.	
	Le decisioni dei soci possono essere assunte:	
	-- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso	
	espresso per iscritto;	
	-- mediante deliberazione assembleare:	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.	
	La deliberazione assembleare è comunque necessaria:	
	-- per le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	-- per la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	-- quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo della	
	totalità dei voti spettanti ai soci;	
	-- per deliberare lo scioglimento della società e	
	l'assunzione di tutte le decisioni conseguenti e necessarie	
	per regolare la fase di liquidazione;	

-- per deliberare la trasformazione della società, la fusione	
e la scissione;	
-- per deliberare in ordine all'approvazione della proposta	
di concordato fallimentare o preventivo, nonché la decisione	
sulla domanda di ammissione alla procedura di amministrazione	
controllata.	
DIRITTO DI VOTO	
<u>ARTICOLO 20</u>	
Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da	
almeno 90 (novanta) giorni.	
Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
della quota posseduta.	
CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
<u>ARTICOLO 21</u>	
Quando le decisioni dei soci vengono assunte mediante	
consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
per iscritto, dai documenti sottoscritti devono risultare con	
chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso	
alla stessa.	
L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle	
decisioni in forma non assembleare è effettuata con	
riferimento alle risultanze del libro soci alla data	
dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo	
intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo	
socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio	

	cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero	
	attestazione degli amministratori da cui risulti la sua	
	regolare iscrizione in detto libro.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel	
	testo della decisione.	
	Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione	
	pervenuta nel termine prescelto.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	ASSEMBLEA	
	<u>ARTICOLO 22</u>	
	L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	nella sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, con	
	lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale, e tutti gli Amministratori, il revisore o i	
	sindaci, se nominati, sono presenti o informati della	

	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti	
	posti all'ordine del giorno.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di	
	loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal	
	collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il	
	termine di 180 (euro centottanta e zero centesimi) giorni	
	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	<u>ARTICOLO 23</u>	
	I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con i limiti	
	di Legge e la delega deve essere conservata dalla società.	
	Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante. La rappresentanza può essere conferita ad	
	amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati e a non	
	soci.	
	<u>ARTICOLO 24</u>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, o	
	dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario anch'esso	
	designato dagli intervenuti.	

	L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il	
	Verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	<u>ARTICOLO 25</u>	
	L'assemblea è regolarmente costituita con presenza di tanti	
	soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dell'atto	
	costitutivo e il compimento delle operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci è richiesto il	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la	
	metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il	
	diritto di voto è sospeso si applica l'articolo 2368, comma	
	terzo c.c.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano	
	diverse specifiche maggioranze.	
	<u>ARTICOLO 26</u>	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	

	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto	
	pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della	
	Legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non	
	intervenuti o dissenzienti.	
	AMMINISTRAZIONE	
	<u>ARTICOLO 27</u>	
	La Società può essere amministrata da:	
	1) un Amministratore Unico;	
	2) un Consiglio di Amministrazione, composto da due a cinque	
	membri;	
	3) due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti,	
	secondo quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina;	
	in tal caso si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e	
	2258.	
	Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci; in	
	ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza	
	alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei	
	poteri di amministrazione, questi costituiscono il Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di	
	cui all'articolo 2390 c.c.	

	<u>La durata della carica degli amministratori sarà stabilita di</u>	
	<u>volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, fatta</u>	
	<u>eccezione per i primi nominati nell'atto costitutivo.</u>	
	La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta	
	eccezione per i primi che sono nominati nell'atto	
	costitutivo. L'Assemblea all'atto della nomina sceglie fra le	
	forme di Amministrazione; nel caso di nomina di un Consiglio	
	di Amministrazione stabilisce il numero dei suoi componenti e	
	può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed il Vice Presidente.	
	I compensi spettanti agli Amministratori sono stabiliti	
	dall'Assemblea.	
	<u>ARTICOLO 28</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della	
	Sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il	
	Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.	
	La convocazione deve essere fatta dal Presidente mediante	
	lettera raccomandata inviata al domicilio degli	
	Amministratori, almeno otto giorni prima e nei casi di	
	urgenza, con telegramma da spedirsi almeno cinque giorni	
	prima.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza dei	
	consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di	

	chi presiede.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere	
	adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti	
	sottoscritti dagli amministratori devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa. Il procedimento deve concludersi entro il	
	termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni	
	assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel	
	termine prescritto.	
	<u>ARTICOLO 29</u>	
	All'Organo Amministrativo spettano i più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza	
	eccezione di sorta; esso può compiere tutti quegli atti che	
	ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	esclusi solo quelli che la Legge riserva in modo tassativo	
	all'Assemblea.	
	In sede di nomina possono tuttavia essere previsti limiti ai	
	poteri degli amministratori.	
	L'Organo Amministrativo ha, quindi, tra le altre, la facoltà	
	di acquistare, vendere, permutare beni immobili, mobili e	
	mobili registrati, conferirli in altre Società costituite o	
	costituende, assumere partecipazioni ed interessenze in altre	
	Società ed Imprese, assumere obbligazioni cambiarie,	
	stipulare mutui ipotecari, stipulare contratti di appalto e	

	subappalto con Enti Pubblici o Privati, concorrere a	
	licitazioni e gare, approvare Capitolati, stipulare contratti	
	bancari di apertura di credito, con o senza garanzie, di	
	conto corrente, aprire conti correnti bancari e postali,	
	trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del	
	fido concesso, chiedere finanziamenti, acconsentire	
	iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare	
	ad ipoteche legali, transigere e compromettere in Arbitri	
	anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere	
	qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico,	
	della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio	
	Pubblico o Privato.	
	<u>ARTICOLO 30</u>	
	Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo	
	può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	
	La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o scissione sono in ogni caso di competenza del	
	Consiglio di amministrazione.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori,	
	procuratori per il compimento di determinati atti o categorie	
	di atti, determinandone i poteri.	
	<u>ARTICOLO 31</u>	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in	

	giudizio spettano all'Amministratore Unico od al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente o al	
	Consigliere Delegato, se nominato o, nel caso di più	
	amministratori, spetta agli stessi congiuntamente o	
	disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti	
	in sede di nomina i poteri di amministrazione.	
	CONTROLLO SOCIALE	
	<u>ARTICOLO 32</u>	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi	
	previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c.,	
	La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.	
	Fuori dai casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina	
	del Collegio Sindacale è facoltativa.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del	
	Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della	
	nomina dello stesso Collegio.	
	Si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..	
	I Sindaci sono nominati dai soci e restano in carica per tre	
	esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	I soci determinano il compenso loro spettante all'atto della	
	nomina.	
	I sindaci sono rieleggibili.	

	Non possono essere nominati alla carica di Sindaco coloro che	
	si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 e	
	2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci	
	restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'Organo Amministrativo nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono assieme con quelli in carica. In caso	
	di cessazione del Presidente, la Presidenza è assunta, fino	
	alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di	
	età.	
	Il Collegio ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403	
	e 2403-bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla	
	società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli	
	2406, 2407, 2408 c.c.	
	Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha	

	diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	<u>ARTICOLO 33</u>	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il	
	controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto	
	al registro istituito presso il Ministero di giustizia.	
	Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo del suo ufficio.	
	Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista	
	dall'articolo 2429, comma secondo c.c.	
	Qualora i soci, all'atto della nomina, non abbiano deciso	
	diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi con	
	scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	<u>ARTICOLO 34</u>	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	<u>ARTICOLO 35</u>	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla	
	interpretazione e all'esecuzione del presente contratto fra i	
	Soci e fra i Soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, sarà devoluta ad un arbitro nominato	
	dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Cagliari. La	
	nomina dovrà essere effettuata entro 15 (quindici) giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.	
	La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel Registro	
	delle Imprese.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	
	La modifica o la soppressione della presente clausola	
	compromissoria deve essere approvata con delibera di tanti	
	soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale	
	sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
	successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	<u>ARTICOLO 36</u>	
	I rapporti tra la Società e i soci possono essere	
	disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le	

	regole inerenti allo svolgimento della attività mutualistica	
	tra la società e i soci.	
	I regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dalla assemblea con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno la metà del capitale sociale.	
	SCIoglimento	
	<u>ARTICOLO 37</u>	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con il	
	voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del	
	capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori,	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri, le regole	
	di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori e indicando quelli cui spetta la rappresentanza	
	della società. In caso di cessazione della Società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	MARCO BALIA	
	FRANCESCA BALIA	
	LUCA MARRAS	
	DOTTOR GIOVANNI ROSETTI - NOTAIO	
	Io sottoscritto Giovanni Rosetti, Notaio in Carbonia,	
	iscritto al Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei e	